

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3238 del 06/06/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-456 del 31/01/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 4546 del 08/02/2023) con scadenza di validità in data 07/02/2038, per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, intestato alla società IMOLA LEGNO SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3345 del 05/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-456 del 31/01/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 4546 del 08/02/2023) con scadenza di validità in data 07/02/2038, per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, intestato alla società **IMOLA LEGNO SPA**.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla IMOLA LEGNO SPA (C.F. 02123380376 e P.IVA 00549301208) per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-456 del 31/01/2023, con scadenza di validità in data 07/02/2038, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 4546 del 08/02/2023, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato C** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società IMOLA LEGNO SPA (C.F. 02123380376 e P.IVA 00549301208) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica, ad ARPAE mediante il Portale Accesso Unitario SUAPER in data 08/11/2023 (agli atti di ARPAE in pari data al PG/2023/189410 e confluito nella **Pratica SINADOC 39055/2023**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice scarico in acque superficiali, mediante presentazione di un Piano di Gestione delle Acque meteoriche a seguito alla richiesta di allestimento sul piazzale posto in adiacenza al bacino di raccolta acque ad uso antincendio di un'area adibita a zona di rifornimento di carburanti ad uso esclusivo delle attività e con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/0001900 del 08/01/2024 ha richiesto alla Società proponente documentazione integrativa necessaria alla valutazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche relativo alla modifica richiesta così come descritta al punto **1** della suddetta decisione, sospendendo i termini del procedimento.
- La Società in oggetto in data 06/02/2024 ha inviato ad ARPAE la documentazione integrativa richiesta, pervenuta in pari data agli atti al PG/2024/23483.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/89160 del 15/05/2024 ha trasmesso la propria

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

valutazione tecnica favorevole all'applicazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche in luogo dell'autorizzazione espressa allo scarico in acque superficiali, richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere una proposta di adozione della modifica non sostanziale con inserimento dell'Allegato C inerente il Piano di Gestione delle Acque meteoriche del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-456 del 31/01/2023, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/02/2038**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato C - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 05/06/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>5</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto IMOLA LEGNO SPA**  
**Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10**

**ALLEGATO C**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'art.113 Capo IV del Titolo III della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto A.2 – 3 lett. C della D.G.R. 1860/2006**

**Valutazione ed accoglimento Piano di Gestione delle acque meteoriche originate dall'area distributore carburanti ad uso esclusivo della Società IMOLA LEGNO SPA**

**Premessa**

La Società IMOLA LEGNO SPA risulta già titolare di AUA (DET-AMB-2023-456 del 31.01.2023) atto che non ricomprende l'espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue in quanto il punto S1 risulta classificato scarico costituito esclusivamente da acque reflue domestiche in pubblica fognatura, non soggetto ad autorizzazione espressa in quanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del SII e il punto S2 risulta costituito da immissione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in corpo idrico superficiale denominato Scolo Fossetta Selice (Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale) non soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi della vigente normativa regionale di riferimento, quindi entrambe in regime semplificato di semplice comunicazione.

Per il punto S2 devono comunque essere rispettate le prescrizioni costruttive e di compatibilità idraulica-irrigua eventualmente disposte dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale con pareri e/o concessioni consortile. Pertanto il Titolare di tale immissione deve verificare detti aspetti di regolarità idraulica presso il Consorzio di Bonifica competente.

**Descrizione**

A seguito della segnalata necessità di allestimento sul piazzale posto in adiacenza al bacino di raccolta acque ad uso antincendio di un'area adibita a zona di rifornimento di carburanti, in osservanza di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR 1860/2006 (Punto A.2 – 3 lett. C), la ditta titolare ha presentato

in luogo dell'autorizzazione allo scarico di acque superficiali un dettagliato Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, precisando che una delle cisterne è in uso alla Imola Legno SpA, mentre l'altra è in uso alla consociata Ditta LUGO TERMINAL SPA (ditta non soggetta a specifico titolo ambientale AUA), dichiarando contestualmente di mantenere totalmente a proprio carico responsabilità e gestione di detta area.

### **Valutazione Piano di Gestione**

L'istruttoria tecnico-ambientale del Piano di Gestione proposto per le aree esterne impermeabilizzate dello stabilimento in oggetto, predisposto ai sensi della D.G.R.286/2005, della D.G.R. 1860/2006 e dei relativi indirizzi regionali di cui alla nota P.G.23915 del 24/01/2008, così come ricevuto e registrato in data 08/11/2023 al PG/2023/189410 - Sinadoc 39055/2023 e successivamente integrato in data 06/02/2024 al PG/2024/23483, **ha avuto esito favorevole è pertanto accettato ed applicabile nel rispetto delle condizioni gestionali in esso indicate con particolare riferimento anche alle seguenti ulteriori condizioni operative:**

- A tutela del corpo idrico ricettore gli eventuali sversamenti accidentali in occasione delle operazioni di rifornimento di carburante siano contenuti dalla cordolatura dell'area, quale dispositivo atto ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e siano raccolti e gestiti in conformità a quanto previsto dalla parte IV del Dlgs 152/06 e smi in materia di gestione e smaltimento rifiuti
- Considerato che le acque meteoriche raccolte nel piazzale "basso" sono convogliate ad una vasca di raccolta impermeabilizzata ; successivamente tramite idrovora inviate alla rete di raccolta del piazzale "alto" per poi essere scaricate al corpo idrico recettore nel punto di scarico S2. Si precisa che tale operazione deve garantire l'assenza di contaminazione alcuna in dette acque; pertanto prima dello scarico delle medesime, devono essere oggetto di analisi di autocontrollo per la verifica del rispetto della tab. 3 all.5 del Dlgs 152/06 e smi prima di ogni operazione di scarico e gli esiti di tali analisi siano tenuti sempre a disposizione presso lo stabilimento a richiesta degli organi di controllo.
- Vista l'installazione di una valvola a clapet ad azionamento manuale nel pozzetto di ispezione ubicato a monte dello scarico S2, tale sistema dovrà funzionare anche come saracinesca d'emergenza per il blocco totale dello scarico, qualora si presentassero eventuali inconvenienti con rischio di contaminazione delle acque meteoriche raccolte.
- Il Piano di Gestione così come successivamente integrato dovrà essere conservato e reso disponibile presso lo stabilimento a richiesta delle autorità di controllo.
- Il Titolare del Piano di Gestione è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale o operativa che vada a modificare anche temporaneamente e/o permanentemente il Piano di Gestione medesimo e/o il regime o la qualità della immissione delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali.
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità

dell'immissione in acque superficiali, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione originaria sulla quale è basato il Piano di Gestione.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Piano di gestione (agli atti di ARPAE in data 08/11/2023 al PG/2023/189410) così come integrato in data 01/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 06/02/2024 al PG/2024/23483) .
- Elaborato "Rete Fognante esistente" (agli atti di ARPAE in data 06/02/2024 al PG/2024/23483)

-----

Pratica Sinadoc 39055/2023

Documento redatto in data 05/06/2024

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**